

3035. La restituzione e la riparazione del danno (2005)¹

Angel Rodríguez Luño

1. La restituzione dei beni altrui

La teologia morale intende per restituzione l'atto proprio della giustizia commutativa che consiste sia nel ridare il bene che è stato tolto a qualcuno sia nel riparare o risarcire il danno ingiustamente causato². Il diritto sui propri beni, economici, corporali o spirituali (fama, onore), rimane tale anche quando è stato calpestato, e continua ad essere leso finché i beni tolti vengono ridati al suo legittimo proprietario o i danni ingiustamente causati sono riparati o risarciti.

La restituzione effettiva, o almeno il fermo e sincero proposito di realizzarla appena possibile, è del tutto necessaria per la remissione dei peccati contro la giustizia. Perciò si afferma che, quando si tratta di ingiustizie gravi, la restituzione è necessaria per la salvezza³. La necessità della restituzione è testimoniata dalla Sacra Scrittura⁴.

¹ Parte di un'opera in preparazione

² Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 62, a. 1. Si è discusso tra i teologi se dalla lesione della giustizia distributiva o legale segua anche il dovere di restituzione. A questo proposito scrive Günthör che «è senz'altro possibile che l'autorità sia tenuta alla *restituzione*, quando ha agito in maniera ingiusta nella suddivisione dei beni comuni. Già Tommaso d'Aquino conosce il dovere della restituzione nel campo della giustizia distributiva; tuttavia per tale riparazione egli fa entrare in campo la giustizia commutativa, perché quel che è stato dapprima ingiustamente trattenuto, deve essere determinato con precisione e richiede quindi l'applicazione della misura "cosale" "rei ad rem" propria della giustizia commutativa» (A. GÜNTHÖR, *Chiamata e risposta*, cit., III, n. 100). Ci sembra che i doveri di giustizia distributiva e legale la cui lesione comporta il dovere di restituire hanno aspetti di giustizia commutativa, almeno nel senso che causano positivamente un danno concreto e quantificabile, senza la cui riparazione non si può pensare che la giustizia sia stata ristabilita.

³ Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 62, a. 2. San Tommaso cita a questo proposito sant'Agostino: «Si enim res aliena propter quam peccatum est, cum reddi possit, non redditur, non agitur poe-

La tradizione teologico-morale ha concesso una grande attenzione ai criteri pratici che regolano la restituzione⁵. Oggi la materia è regolata in buona parte dal diritto civile, che deve essere rispettato tranne i casi in cui fosse manifestamente ingiusto. Perciò qui ci limiteremo agli aspetti morali essenziali.

Il possessore di un bene altrui può essere in buona fede, in cattiva fede o in dubbia fede. Possessore in buona fede è chi ignorò invincibilmente che il bene da lui posseduto era proprietà di un altro, e solo per caso arriva a saperlo. Possessore in cattiva fede è colui che colpevolmente prende o possiede un bene che sa di essere di un altro (è quindi un ladro). Possessore in dubbia fede è chi sulla base di motivi seri dubita se il bene in suo possesso è suo o meno.

Se consideriamo il bene in rapporto al suo legittimo proprietario, possono essere stabiliti i seguenti principi⁶: la proprietà tende al suo padrone (*res clamat ad dominum*); fruttifica per il proprietario, cioè i frutti che il bene produce naturalmente (e non per l'industria del possessore) appartengono al proprietario e a lui devono essere restituiti (*res fructificat domino*); quando il bene perisce naturalmente, perisce a danno del proprietario (*res perit domino*); nessuno può arricchirsi ingiustamente con l'aiuto della proprietà altrui (*nemo ex aliena re iniuste locupletari potest*).

Per quanto riguarda il possessore attuale, vanno osservati i seguenti principi: quando si dubita a chi appartiene un bene, il suo possessore attuale si trova in posizione di vantaggio (*melior est conditio possidentis*); dopo un certo tempo, il bene può prescrivere in favore del possessore in buona fede, che allora sarà ritenuto legittimo proprietario (*possessor bonae fidei potest praescribere rem et fructus*); il possessore in buona fede non è tenuto a subire danni a motivo del possesso del bene altrui (*possessor bonae fidei non meretur, ut damnum patiatur, et potest damni compensationem postulare*).

Se il bene è ancora in mano al possessore, bisogna restituirlo appena si viene a sapere chi ne è il proprietario, tranne in caso di avvenuta prescrizione. Inoltre, il possessore in cattiva fede deve risarcire tutti i danni che il legittimo

nitentia, sed fingitur; si autem veraciter agitur, non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum; sed, ut dixi, cum restitui potest» (*Lettera 153*, 6, 20: NBA 22, 546).

⁴ Cfr. *Es* 22, 5; *Ez* 33, 14-16; *Lc* 19, 8-9.

⁵ Si veda per esempio D. M. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, cit., vol. III, nn. 207-247. Per una visione molto più sintetica, si veda A. GÜNTHÖR, *Chiamata e risposta*, cit., vol. III, n. 697.

⁶ Seguiamo soprattutto la sintesi di Günthör.

proprietario ha sofferto per essere stato privato dalla sua proprietà, e che possono riguardare i frutti naturali del bene in questione, le rendite perse, e altri mali compresi nelle categorie tecniche di “*damnum emergens*” e “*lucrum cessans*” (danno e cessato guadagno). Quando si raggiunge la certezza che un bene appartiene ad un altro, ma non si riesce a trovarlo, il possessore in buona fede lo può tenere; il possessore in cattiva fede lo deve destinare ai poveri o a opere pie.

Quando la cosa è andata perduta o si trova in mano di terzi, colui che prima la possedeva in buona fede deve restituire al legittimo proprietario la ricchezza ottenuta mediante il possesso della cosa e i suoi frutti naturali. Il possessore in cattiva fede deve dare al proprietario il prezzo del bene che è andato perduto (a meno che ciò fosse ugualmente e sicuramente successo se la cosa fosse rimasta in mano al proprietario) e i frutti naturali che il bene ha maturato. Potrebbe invece dedurre le spese necessarie che il legittimo proprietario avrebbe dovuto fare per la manutenzione della sua proprietà.

Se in un possessore in buona fede sorge successivamente un dubbio riguardante il suo diritto, è obbligato a risolvere il dubbio, poiché in caso contrario diventerebbe, a causa della sua negligenza, un possessore in cattiva fede. Se il dubbio si dimostra insolubile, egli può considerarsi un possessore in buona fede. La posizione di colui che invece è entrato in possesso di un bene già con il dubbio (dubbio antecedente) dipende dal modo in cui è entrato in possesso del bene in questione. Se lo ha preso di propria iniziativa ad un possessore in buona fede sulla base di un titolo dubbio, ha commesso un'azione colpevole, perché il principio *in dubio melior est conditio possidentis* gioca a favore del primo possessore. Se è entrato in possesso del bene per via legale, per esempio comprandolo, ma dubitando sull'affidabilità di colui che vendeva, è obbligato a risolvere il dubbio prima di prenderne possesso.

2. Il dovere di risarcimento a seguito dell'ingiusta dannificazione

Il principio fondamentale è stato già spiegato: devono essere risarciti i danni se l'azione è stata veramente, formalmente e efficacemente ingiusta, oppure se il risarcimento viene imposto da una sentenza giudiziaria o da un contratto previamente stipulato. Resta da precisare quale risarcimento è dovuto alla lesione di alcuni beni di particolare valore.

La lesione del diritto alla vita e alla integrità corporale non può essere riparata in senso proprio. Al danno arrecato alla persona seguono di solito anche danni materiali, che invece è possibile risarcire. A chi è stato ferito ingiu-

stamente devono essere pagate tutte le spese necessarie per la cura e guarigione nonché le perdite subite nel suo lavoro. Anche se generalmente sarà il giudice a determinare la somma che deve essere data come riparazione, va tenuto presente che essa è moralmente dovuta, indipendentemente dall'intervento del giudice. Agli eredi di chi è stato ingiustamente ucciso vanno rimborsate le spese direttamente collegate con il delitto. A causa del cessato guadagno e della diminuzione dell'eredità è dovuta una riparazione alla moglie e ai figli, la cui consistenza viene generalmente determinata dal giudice.

I peccati contro il sesto comandamento che costituiscono anche una lesione della giustizia generano un dovere morale di riparazione. Quando c'è stato un libero reciproco consenso non rimane altro obbligo che quello naturale di mantenere l'eventuale prole. La relazione sessuale perpetrata con astuzia, violenza, minacce o abuso di relazioni di dipendenza costituisce un'azione gravemente ingiusta, dalla quale scaturisce l'obbligo al risarcimento dei danni che l'altra parte viene a subire nei beni e nella situazione della vita. Se è intervenuta una seria promessa di matrimonio da parte dell'uomo, egli è obbligato in linea di massima a sposare la donna, anche se tale principio ammette diverse eccezioni, e allora si dovrà procedere alla riparazione come nell'ipotesi precedente.

Abbiamo già trattato della cooperazione all'ingiusta dannificazione. Per quanto riguarda la riparazione del danno causato in questo modo, vanno osservati i seguenti principi morali.

1) Chi, pur essendo aiutato da altri, è stato causa principale di tutto il danno (per esempio, il mandante), è moralmente tenuto alla restituzione assoluta in solido di tutto il danno, senza poter esigere nulla a coloro che hanno agito come cause strumentali. Solo se non avviene la restituzione da parte della causa principale, coloro che hanno agito come cause strumentali sarebbero tenuti a restituire il danno.

2) Quanti collaborando tra di loro sono state cause efficaci di tutto il danno, sono tenuti alla restituzione condizionata in solido di tutto il danno. Sono cause efficaci di tutto il danno coloro senza il cui concorso non sarebbe stata possibile la dannificazione, oppure coloro che hanno cospirato per produrre il danno. Il danno deve essere riparato tra tutti, ma se la restituzione da parte di alcuno non avviene gli altri sono tenuti a supplire la parte mancante.

3) Coloro che senza cospirare sono cause parziali del danno devono riparare nella misura del loro reale influsso.

3. Adempimento e cessazione del dovere di restituire

Destinatario della restituzione è colui il cui diritto è stato leso e, se ormai è defunto, i suoi eredi. Se il proprietario è sconosciuto, si deve procedere ad una accurata indagine per individuarlo. Se l'indagine non ottiene alcun risultato, il possessore in buona fede può tenere il bene in questione; il possessore in cattiva fede deve destinarlo ai poveri o a opere pie o di beneficenza. Se il proprietario è incerto o dubbio, si deve ugualmente procedere ad individuarlo. Se rimane il dubbio, e il dubbio si riferisce a tre o quattro persone, il valore del bene andrebbe diviso tra di loro; se invece il dubbio si riferisce a molte persone, la restituzione va destinata ai poveri o a opere di beneficenza in loro favore.

La restituzione deve essere fatta appena possibile. Dilazionarla per molto tempo senza una giusta causa costituisce un peccato grave se la materia è grave, dato che la dilazione causa un danno al proprietario. Il possessore in buona fede può lasciare il bene a disposizione del suo padrone nel luogo dove il bene si trova. Il possessore in cattiva fede e chi ha causato un danno deve assumersi le spese necessarie per portare il bene al luogo dove esso sarebbe se non fosse stato ingiustamente tolto o danneggiato. È lecito dedurre le spese che il padrone avrebbe comunque fatto per trasportare il bene al posto dove adesso dovrebbe trovarsi.

Per quanto riguarda il modo di restituire, generalmente basta che il diritto leso venga effettivamente riparato. La restituzione può essere realizzata segretamente, senza autodiffamazione.

Esistono dal dovere di restituire il condono espresso o tacito da parte del creditore, la composizione di debiti reciproci, la prescrizione, la remissione del debito riguardante beni ecclesiastici da parte del Romano Pontefice, e la estrema o quasi estrema necessità del debitore. Consentono di rimandare la restituzione la temporanea impossibilità fisica o morale e la cessione dei propri beni, giudiziaria o extragiudiziaria, da parte del debitore insolvente. Se il diritto civile stabilisce che la cessione dei beni estingue il debito, e non solo ne consente la dilazione, ciò è moralmente accettabile, purché la situazione di insolvenza non sia fraudolenta.